

STATUTO DELLA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"SERTALSANO ODV"

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, in TARANTO,

quale Ente del terzo settore. Organizzazione di Volontariato denominata

"SERTALSANO ODV", di seguito denominata Associazione, in conformità

al dettato dell'art. 32 del D.Lgs. 117/2017. L'associazione ove previsto,

ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione

nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite

sezioni staccate e sedi operative anche in altre località, la sede può essere

trasferita altrove nell'ambito della Città di TARANTO, senza necessità di

modifica dello Statuto. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà

essere disposto con delibera dell'assemblea di modifica dello statuto.

Articolo 2 - Finalità ed attività

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro, anche indiretto. Durante

la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo

indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2. È aconfessionale, apartitica, laica, umanitaria e fonda la propria struttura

associativa sui principi della democrazia, della solidarietà e della trasparenza

amministrativa.

L'Associazione è Organizzazione di Volontariato ai sensi del Codice del

Terzo Settore e ss.mm.e.ii e si ispira ai principi contenuti nella Costituzione

della Repubblica Italiana.

L'Associazione vuole essere un momento di aggregazione dei cittadini che.



avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti o delle persone aderenti agli enti associati, intende contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:			
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;			
b) interventi e prestazioni sanitarie;			
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;			
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;			
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, non che alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;			
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive			
modificazioni:			
g) formazione universitaria e post-universitaria;			
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;			
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;			
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;			
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;			
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;			
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;			
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;			
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di			

un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui

al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla finalità organizzata. In particolare, persegue le seguenti finalità nel campo dell'assistenza socio-sanitaria, trasporto e soccorso a malati, feriti e persone in stato di bisogno, della tutela del territorio e della Protezione Civile, della cultura e formazione della promozione del Volontariato e della solidarietà.

Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa e assistenziale in favore dei propri associati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare le sue attività. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

4. Si propone inoltre, di integrare gli scopi sportivi, ricreativi, sociali e culturali con attività da sviluppare in ambito formativo e sociale, di volontariato a supporto degli Enti di Protezione Civile. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività: • nell'organizzare il soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti e a provvedere al trasporto di pazienti; • nell'organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriale direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche; • nel promuovere ed organizzare la raccolta del sangue; • nel promuovere iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali; • nell'organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; • nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita; • nell'organizzare la formazione del volontariato anche in collaborazione con progetti di altre associazioni o federazioni di volontariato; • g) aderire ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati, associazioni Provinciali, Regionali e Nazionali che perseguono identiche finalità. L'Associazione potrà inoltre, nei limiti del proprio scopo istituzionale e della normativa vigente in tema di volontariato partecipare e promuovere Enti di qualsiasi natura con finalità analoghe a quelle dell'Associazione stessa.	Al sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. Per le attività di interesse generale prestate l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l'associazione si impegna anche a: • promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento; • organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto; • promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi; • organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà; • organizzare momenti di studio ed iniziative di formazione in attuazione dei fini del presente statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
---	--

• organizzare i servizi di mutualità;

• organizzare servizi informativi di qualsiasi tipo per il raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 3 – Durata

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 – Ammissione

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di associati le persone fisiche che ne condividono gli scopi e intendono impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità, partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive, sociali e culturali svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo.

2. Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.

4. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

5. L'ammissione è da considerarsi perfezionata con la presentazione della relativa domanda ma è sottoposta a condizione risolutiva espressa di non

accoglimento della stessa da parte del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile successiva alla presentazione della domanda. L'eventuale

giudizio di non ammissione deve sempre essere motivato e comunicato

per iscritto entro 60 gg e contro la decisione è ammesso appello entro 60 gg all'Assemblea Generale che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

6. In caso di domande di ammissione ad associato presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata per atto tra vivi. Sono Soci coloro che prestano la loro opera gratuitamente per il conseguimento degli scopi sociali. I Soci devono godere di condizioni di salute adatte all'espletamento delle attività associative, ed essere di buona condotta morale e civile. I soci devono presentare domanda scritta al Consiglio

specificando: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e professione; nella domanda di ammissione dell'aspirante

Socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto ed eventuali regolamenti dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è tenuto ad esaminare le domande entro la seconda seduta successiva alla loro presentazione.

8. I nominativi dei Soci vengono inseriti nel libro dei Soci.

9. Il numero dei Soci è illimitato.

Articolo 5 - Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali con esercizio del diritto di



voto, ivi compresa l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi.					6. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta al Presidente che è tenuto a rispondere entro 15 gg.
2. All'associato maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.					Articolo 6 - Decadenza degli associati
3. Tali diritti verranno automaticamente acquisiti dall'associato minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.					1. Gli associati cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
4. L'essere associato comporta l'adesione allo Statuto, ai regolamenti interni ed ai codici deontologici adottati. L'associato dovrà partecipare attivamente alla vita dell'associazione, sostenerne le rivendicazioni, uniformarsi alle decisioni del Consiglio Direttivo, astenersi da qualsiasi azione che in qualsiasi modo possa danneggiare gli interessi, l'immagine o il prestigio dell'associazione. Gli associati hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione secondo le modalità stabilite in apposito regolamento, a essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa nonché ad usufruire dei vantaggi e dei servizi dell'associazione, ad essere. Gli associati hanno il dovere di difendere il buon nome dell'associazione. La qualifica di associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale.					a) dimissione volontaria, con preavviso scritto di almeno 8 gg.;
5. Gli associati sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.					b) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
					esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'associato che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, che con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, o che senza adeguata ragione si metta in condizione di inattività prolungata.
					d) morte dell'associato
					2. Il provvedimento di esclusione di cui al precedente comma 1, lettera c), è deliberato dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione il socio ha 60 gg. di tempo per presentare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro 60 gg..
					3. Gli associati decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1 o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso e non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
					4. Volontari: sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita.

senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.		
5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.		persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non godono di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative di volta in volta intraprese dall'associazione.
6. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.		Articolo 7 - Organi
Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.		1. Gli Organi sociali sono:
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.		a) l'Assemblea Generale degli associati;
Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.		b) il Consiglio Direttivo
I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.		c) il Revisore dei Conti qualora eletto;
7. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.		d) Organo di controllo qualora istituito.
8. Sostenitori: possono essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le		Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
		Articolo 8 – Convocazione e Funzionamento dell'Assemblea
		1. L'Assemblea Generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione. E' indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.
		2. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
		3. L'Assemblea deve essere convocata almeno dieci giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione, pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'associazione, ove attivato e contestuale comunicazione agli associati mediante uno dei seguenti sistemi: a scelta del Consiglio Direttivo: a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, sms.

e-mail, consegnata a mano controfirmata ovvero altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.		impedimento dal Vice Presidente.
4. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'assemblea.		10. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
5. L'Assemblea delibera sui punti contenuti all'ordine del giorno.		11. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
6. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno dieci associati e presentate al Presidente almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.		12. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
7. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.		13. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.
8. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:		Articolo 9 – Partecipazione all'Assemblea
a) almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta motivata e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione che ne propongono l'ordine del giorno;		1. Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con il versamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo verifica, delibera e pubblica tramite affissione presso la sede sociale l'elenco degli associati aventi diritto di voto: contro tale delibera è ammesso reclamo all'Assemblea da presentarsi prima dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.
b) Almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.		2. Ogni associato iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta (che ha
8 BIS. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati		
9. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o		

valore nel conteggio dei presenti e nelle votazioni), non più di 2 (due) associati oltre se stesso.	funzionamento dell'associazione;	
Articolo 10 - Assemblea ordinaria		
1. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.	h) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
2. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina per l'elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.	i) ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi previsti;	
3. L'Assemblea ha i seguenti compiti:	i) delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;	
a) discute ed approva il bilancio;	k) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;	
b) approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;	l) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;	
c) definisce il programma generale annuale di attività;	m) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;	
d) procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;	n) delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
e) procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;	Articolo 11 - Assemblea straordinaria	
f) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;	1. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, elezione degli Organi sociali elettivi decaduti, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.	
g) discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il	Articolo 12 - Validità Assembleare	
	1. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.	

2. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

4. L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

7. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

8. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 5 a 9

componenti, determinato di volta in volta dall'Assemblea degli associati ed eletti dall'Assemblea stessa.

2. I consiglieri eletti devono riunirsi entro quindici giorni dall'avvenuta Assemblea elettiva su comunicazione del Presidente uscente o, in caso di mancata comunicazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.

3. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge 2 (due) Vice Presidenti di cui uno vicario, il Segretario ed 1 (uno) tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

5. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

6. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

7. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è

generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono

iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

9. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

10. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

11. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

12. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

1. Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento allo Statuto, ai Bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione.

Articolo 15 - Dimissioni

1. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del

Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione dello stesso con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a coloro che sono in carica all'atto della nomina.

2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata l'Assemblea Straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

3. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata entro novanta giorni l'Assemblea Straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio

Articolo 16 - Convocazione Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri anche senza formalità.

Articolo 17 – Compiti del Consiglio Direttivo Sono compiti del Consiglio Direttivo: Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico: • elegge tra i propri componenti il presidente; • elegge tra i propri componenti i vice presidenti; • elegge il tesoriere e il segretario; • attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; • cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea; • predisporre e propone all'Assemblea il programma annuale di attività; • individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione; • predisporre annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione; • predisporre annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione; • conferisce procure generali e speciali; • assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; • propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali; • riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;		• ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; • delibera in ordine alla perdita dello status di socio. Articolo 18 - Il Presidente 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo ed a rilasciarne quietanza., dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario. 2. Nei casi di urgenza oggettiva necessità il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. decisione		Articolo 19 - Il Vicepresidente Vicario 1. Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.		Articolo 20 - Il Segretario ed il Tesoriere 1. Il Segretario: Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende	
---	--	--	--	---	--	---	--

alla corrispondenza:		consuntivo.	
2. Il Tesoriere: cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.		Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.	
Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.		Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
3. In caso di necessità la funzione di segretario e tesoriere può essere svolta dalla medesima persona.		Il Tesoriere è l'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
Articolo 21 - Organo di controllo		L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.	
1. Qualora lo ritenga necessario, l'Assemblea degli associati potrà istituire un organo di controllo, con funzioni di controllo contabile e gestionale, al fine di realizzare gli scopi sociali. L'organo di controllo potrà essere costituito in forma collegiale o monocratica, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'associazione.		I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
2. L'organo di controllo si riunisce ogni novanta giorni per le verifiche contabili e amministrative, nonché tutte le volte in cui lo ritiene opportuno su istanza del Presidente;		L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal	
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio			

caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.	del'associazione.
Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.	Articolo 22 BIS Bilancio Sociale Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.
Articolo 21 -BIS Revisore dei Conti Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.	Articolo 23 - Anno sociale L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.	Articolo 24 - Patrimonio ed Entrate
In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.	1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Articolo - 22 Pubblicità e trasparenza Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.	Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.	In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente	2. Le entrate dell'associazione sono costituite da: a) quote associative degli aderenti.

b) contributi di privati dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rimborsi derivanti da convenzioni;

e) rendite patrimoniali;

f) attività di raccolta fondi;

g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

3. Il patrimonio sociale è costituito da:

a) beni immobili e mobili;

b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;

c) donazioni, lasciti o successioni;

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;

4. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 25 - Sezioni

L'Assemblea, nella sessione Ordinaria, potrà istituire delle sezioni dell'associazione nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 26 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati e tra gli associati medesimi inerenti l'attività saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale formato da 6 membri costituito da una rappresentanza degli associati scelti in percentuale pari da ognuna delle parti in controversia e presieduta dal presidente che assicura il rispetto delle decisioni assunte dal collegio.

2. In tutti i casi in cui, per qualunque motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni, questo sarà composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti e il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.

3. La parte che intenderà sottoporre la questione al Collegio dovrà

comunicarlo alla controparte con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia o dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta conoscenza, indicando il nominativo del proprio arbitro.	devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico:
4. L'arbitrato avrà luogo nella sede legale dell'Associazione ed il Collegio pronuncerà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.	d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
Articolo 27 - Scioglimento	Articolo 29 - Norma di rinvio
1. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. articolo 21 del Codice Civile.	1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del C.C. e le leggi speciali vigenti in materia, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.
In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.	Aggiornato in data 07/04/2019 conformemente a norma RUNTS ex - Lege D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.
L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.	Il presente documento consta di 31 pagine compresa la presente-----
Articolo 28 Libri Sociali	
L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:	
a) libro degli associati	
b) registro dei volontari;	
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui	
	Registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.